Nella causa promossa dal

Barone J. A. G. de Vos van Steenwijk,

con l'avvocato André Elvinger, del Foro di Lussemburgo, e con domicilio eletto a Lussemburgo presso lo stesso, Grand'rue, 84,

ricorrente,

contro

la Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica (Euratom),

rappresentata dal Dott. Jan Gijssels, consulente giuridico, in qualità d'agente, e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso il Dott. Henri Manzanarès segretario del Servizio giuridico degli Esecutivi europei, place de Metz, 2,

convenuta,

causa avente ad oggetto :

l'annullamento del provvedimento con cui si è rifiutato al ricorrente il passaggio in ruolo e lo si è licenziato, ed altresì il risarcimento dei danni derivatine.

LA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE

composta dai Signori :

A. Trabucchi, *Presidente di Sezione (relatore)*,

L. Delvaux e W. Strauss, *giudici*,

Avvocato generale : M. Lagrange,

Cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli antefatti

I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono così riassumere :

Il 15 maggio 1961 il *ricorrente* veniva assunto dalla Comunità Europea dell'Energia Atomica ed assegnato alla Direzione del Centro Comune di Ricerche di Ispra. Nella lettera d'assunzione, in data 25 maggio 1961, gli veniva attribuito uno stipendio corrispondente al grado A 4, terzo scatto, della tabella degli stipendi C.E.C.A.

Al termine dei primi sei mesi di servizio il direttore del Centro, dott. Ritter, nel « rapporto sul periodo di prova » del 16 febbraio 1962, chiedeva che il periodo di prova del ricorrente fosse prorogato di sei mesi, cioè fino al 15 maggio 1962, in considerazione del fatto che non era stato fino allora possibile giudicare il ricorrente a causa

del suo stato di salute che aveva reso necessarie frequenti assenze. Nel fascicolo personale del ricorrente si trova, col n. 61, un estratto del verbale della riunione del 4 febbraio 1962 riguardante la « revisione dell'inquadramento al termine dei sei primi mesi di servizio », dal quale risulta che il competente Comitato approvò la proposta di proroga.

In base al rapporto d'integrazione ed alle allegate note in data 16 e 27 novembre 1962 redatte dai superiori gerarchici del ricorrente, Ritter e Mercereau, la Commissione d'Integrazione, dopo aver sentito il ricorrente, il direttore generale della Ricerca, sig. Guéron, il direttore e il vice direttore del Centro Comune di Ricerche, Ritter e Mercereau, emetteva il 19 febbraio 1963 parere sfavorevole al passaggio in ruolo del ricorrente. In seguito a detto parere la Commissione della C.E.E.A., nella seduta del 20 marzo 1963, decideva di licenziare il ricorrente. Tale decisione, notificata al ricorrente con lettera 8 maggio 1963 del Presidente della stessa Commissione, è stata impugnata col presente ricorso.

II — Le conclusioni delle parti

Nell'atto introduttivo, il *ricorrente* ha concluso che la Corte voglia :

« dichiarare nulli, per violazione delle norme afferenti, i rapporti d'integrazione ed il parere della Commissione d'integrazione.

Dichiarare quindi nullo e comunque ingiustificato il provvedimento con cui si è negato al ricorrente il passaggio in ruolo e si è disposto il suo licenziamento, provvedimento documentato dalla lettera del Presidente della Commissione della C.E.E.A. in data 8 maggio 1963, notificata il 15 maggio e ricevuta il 24 maggio 1963.

Dichiarare che detto provvedimento, in quanto viola i diritti del ricorrente, costituisce un illecito e che il danno da esso causato è risarcibile.

Dichiarare comunque il licenziamento abusivo e pregiudizievole.

Condannare la convenuta a versare al ricorrente, quale risarcimento, la somma di fr. l. 5.000.000,—.

Porre tutte le spese del giudizio a carico della convenuta. »

Nel controricorso, la *convenuta* ha concluso che la Corte voglia :

« respinta ogni altra conclusione più ampia e contraria;

Dichiarare il ricorso infondato in tutti i suoi capi;

Di conseguenza respingerlo;

Porre le spese a carico del ricorrente. »

Nella replica, il *ricorrente* ha concluso che la Corte voglia :

« Accogliere le conclusioni formulate nell'atto introduttivo.

Ordinare alla convenuta di produrre :

1) la lettera con cui il presidente E. Hirsch ha istituito il Comitato di Direzione di Ispra, nominandone segretario esecutivo il ricorrente;

2) tutti i documenti amministrativi riguardanti gli incidenti Nijsing e Bodnarescu cui la convenuta si è richiamata a sostegno delle sue tesi;

3) in ispecie, l'estratto delle delibere, relative a detti incidenti, adottato nella seduta dell'Euratom del 15 ottobre 1963;

4) ancora, per quanto riguarda il secondo incidente, la lettera 7 settembre 1961 del ricorrente al dott. Ritter, menzionata nel controricorso;

Ordinare la comparizione personale delle parti; rappresentate come sopra indicato;

In subordine, disporre l'accertamento di tutti i fatti menzionati nell'atto introduttivo e nella presente memoria, e precisamente :

1) che dopo vari incidenti, in ispecie quelli con i dipendenti Nijsing e Bodnarescu, cioè all'incirca a partire dal settembre-ottobre 1961, il ricorrente non ha più ricevuto dal suo superiore diretto, dott. Ritter, alcun incarico né alcuna direttiva seria ed effettiva; al contrario, egli è stato sistematicamente privato di ogni contatto coi vari servizi;

2) che nessuna direttiva scritta od orale era mai stata impartita né, da quell'epoca trasmessa ai vari servizi, ai funzionari e a dipendenti circa le mansioni assegnate al ricorrente;

3) che al contrario, i capi servizio coi quali sarebbero stati indispensabili dei contatti d'ufficio e in ispecie quelli dell'amministrazione del personale e del servizio magazzino e gestione degli impianti, sono stati sconsigliati dal dott. Ritter di collaborare col ricorrente;

4) che il ricorrente fu designato quale segretario esecutivo del Comitato di Direzione dal presidente Hirsch; che detto Comitato di Direzione, il quale si riunì, salvo errore, per la prima volta il 27 novembre 1961, cessò di

esistere dopo qualche riunione, per decisione o iniziativa del dott. Ritter; che già prima della soppressione era stato tolto al ricorrente l'incarico di redigere i verbali col pretesto che la minuta del primo verbale della prima riunione era stata redatta in modo poco soddisfacente;

5) che il « servizio » o « ufficio studi » affidato al ricorrente dopo che il sig. Mercerau fu nominato sostituto del dott. Ritter, non aveva attribuzioni, non era previsto nell'organigramma e non disponeva di personale esecutivo;

che i tentativi di prender contatto con vari servizi furono frustrati dalle controdirettive espresse e implicite del dott. Ritter di cui sub. 2);

6) che l'attività del ricorrente presso detto « ufficio studi » era del tutto trascurabile, non essendo detto ufficio in contatto né col direttore o vicedirettore, né coi vari servizi;

7) che l'8 aprile 1963 il sig. Buurman, sostituto del direttore Funk, presente il dott. Ritter informò il ricorrente che, dopo la decisione di non integrarlo e di licenziarlo, egli era dispensato dal riprendere il suo posto a Ispra

Dichiarare le prove offerte ammissibili, pertinenti e decisive;

In quanto occorra, disporre perizia circa l'entità del danno materiale e morale subito dal ricorrente;

Con tutte le conseguenze di legge. »

Nella controreplica, la *convenuta* ha concluso che la Corte voglia :

« Dichiarare inammissibile, in quanto tardive, le prove offerte dal ricorrente.

Accogliere le conclusioni formulate nel controricorso, nelle quali la convenuta persiste. »

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti fatti valere dalle parti si possono così riassumere :

A — *SULLA RICEVIBILITÀ*

La *convenuta* non solleva alcuna eccezione sulla ricevibilità del ricorso.

B — *NEL MERITO*

1. *In generale*

Il *ricorrente* denuncia la violazione del Trattato o delle norme relative alla sua applicazione e lo sviamento di potere.

Prima di svolgere gli argomenti a sostegno di detti mezzi, il ricorrente espone circostanze di fatto che dovrebbero rendere manifesto l'ingiusto trattamento fattogli dal direttore del Centro, dott. Ritter. Quali cause del mutato atteggiamento del dott. Ritter nei suoi confronti, il ricorrente cita in ispecie due incidenti :

1. La lettera ch'egli inviò il 7 settembre 1961 al dott. Ritter a proposito delle funzioni del sig. Bodnarescu. Il ricorrente sostiene che detto dipendente era riuscito ad acquistare un'eccessiva influenza su tutti i servizi ed aveva ricevuto attribuzioni incompatibili non solo con quelle del ricorrente ma anche con quelle degli altri colleghi.

2. L'intervento a favore di un dipendente olandese del Centro d'Ispra, sig. Nijsing, grazie al quale questi rimase in servizio benché il dott. Ritter avesse praticamente già deciso di licenziarlo.

La *convenuta* oppone che i due incidenti rivelano la riprovevole tendenza del ricorrente a considerare i rapporti d'ufficio da un punto di vista personale, tendenza che l'avrebbe indotto a commettere continuamente delle indiscrezioni e persino a formulare accuse calunniose nei confronti della Direzione. Quanto all'incidente Nijsing, la convenuta ravvisa un preciso atto d'insubordinazione nel fatto che il ricorrente, nonostante il rifiuto del suo direttore, abbia inviato a proprie spese un telegramma al membro olandese della Commissione, sig. Sassen.

Il *ricorrente* ribatte che la sua presa di posizione personale a proposito del Nijsing fu fatta propria dalla Commissione, con la conseguenza che detto dipendente rimase al suo posto contrariamente al parere del dott. Ritter. Quanto all'incidente Bodnarescu,

il ricorrente sostiene che il trasferimento di quest'ultimo al Centro di Moll è atto a giustificare il suo modo di agire.

2. *Le censure relative all'irritualità del procedimento d'integrazione*

a) Il *ricorrente* assume che il procedimento d'integrazione cui egli è stato sottoposto è irrituale in quanto, anziché essere basato sul primo rapporto, relativo al periodo di prova e compilato nel febbraio 1962, esso si fonda sul secondo rapporto (« Rapporto sulle attitudini ») steso alla fine della proroga di sei mesi del periodo di prova. Detta proroga, decisa dopo l'entrata in vigore dello Statuto, sarebbe illegittima. Del pari illegittimo sarebbe il secondo rapporto sul periodo di prova, in quanto intervenuto troppo tardi anche agli effetti dell'art. 34 dello Statuto : esso è infatti del novembre 1962, mentre il periodo di prova prorogato scadeva il 15 maggio 1962.

L'irritualità del parere della Commissione d'integrazione, derivante dall'illegittimità del rapporto d'integrazione su cui detto parere si basa, renderebbe invalida la decisione impugnata, non essendo questa che l'omologazione obbligatoria del parere stesso.

In considerazione dei giudizi a lui favorevoli contenuti nel rapporto sul periodo di prova in data 14 febbraio 1962, il ricorrente sostiene che la Commissione d'integrazione, se si fosse basata, come era suo dovere, su detto rapporto che era il solo valido, non avrebbe certo potuto negargli l'integrazione.

La *convenuta* oppone che il ricorrente non ha indicato entro quali limiti l'asserita illegittimità del rapporto sul periodo di prova potrebbe invalidare il procedimento d'integrazione. In vista del carattere contrattuale dei rapporti giuridici intercorrenti fra il dipendente e la Comunità durante il periodo prestatutario, detto rapporto non avrebbe prodotto alcun effetto giuridico nei confronti del dipendente.

D'altro lato, posto che il ricorrente era in servizio già dal 15 maggio 1961, non vi sarebbe stata alcuna proroga del suo periodo di prova ai sensi dell'art. 34 dello Statuto. Infine, essendo il rapporto d'integrazione, previsto dall'art. 102 dello Statuto,

un atto specifico espressamente richiesto dallo Statuto, la Commissione d'integrazione non avrebbe potuto sostituire ad esso alcun altro documento.

Il *ricorrente* ribatte che la convenuta gioca sull'equivoco affermando non esservi stato che un solo rapporto d'integrazione. Le rubriche del rapporto sul periodo di prova, che ne determinano il contenuto, sarebbero identiche a quelle del rapporto d'integrazione. Non vi sarebbe quindi alcun motivo per considerare il primo come non valido agli effetti dell'integrazione. Contro l'assunto della convenuta secondo il quale non si sarebbe applicato nei suoi confronti l'art. 34, il ricorrente si richiama alla lettera del sig. Funk in data 17 maggio 1962 e al verbale senza data inserito nel suo fascicolo personale col numero 61; in entrambi i documenti gli si comunicava la proroga del periodo di prova di sei mesi. La convenuta si sarebbe quindi valsa dell'art. 34, che non poteva essere applicato al ricorrente, senza peraltro adempiere gli obblighi che esso le imponeva.

Quanto alla tesi della convenuta secondo la quale, durante il periodo prestatutario, il periodo di prova non era che una misura interna, il ricorrente oppone che detta tesi è in contrasto coi principi affermati dalla Corte nella sentenza Mirossevich.

Pur persistendo nell'assunto che l'art. 34 dello Statuto non è stato applicato nei confronti del ricorrente, la *convenuta* replica che, se fosse vero il contrario, la sola conclusione ragionevole sarebbe che il periodo di prova era nullo : il ricorrente non potrebbe quindi far valere alcun diritto nascente dall'invalidità del periodo stesso. La tesi del ricorrente si risolverebbe nel far prevalere sulle disposizioni dello Statuto dei procedimenti prestatutari, mentre la procedura che, prima dell'entrata in vigore dello Statuto, implicava il periodo di prova non era certo destinata a sostituire quella contemplata nell'art. 102. Il periodo di prova del ricorrente non poteva del resto essere retto dall'art. 34 fin dal 1º gennaio 1962, anzitutto perché non sussistevano i presupposti per l'applicazione di detto articolo, e in secondo luogo perché il periodo di prova prestatutario differiva, tanto nel suo fondamento quanto nei suoi effetti, dal sistema di cui all'art. 34.

Per dimostrare che il ricorrente non poteva trarre dei diritti dall'esito favorevole del periodo di prova, la convenuta rileva che detto esito non dispensava il dipendente dalla procedura d'integrazione e che il ricorrente non poteva quindi essere integrato senza il previo parere favorevole della Commissione d'integrazione.

L'insegnamento della Corte nella sentenza Mirossevich non sarebbe in contrasto con questo assunto della convenuta : l'avvocato generale Lagrange ha infatti sostenuto che il contratto non attribuisce un diritto alla carriera o alla stabilità dell'impiego, bensì soltanto una legittima aspettativa.

b) Il *ricorrente* assume che il procedimento d'integrazione propriamente detto è irrituale in quanto :

1. Il parere della Commissione d'integrazione non è stato comunicato per esteso al ricorrente prima che venisse adottata la decisione di non integrarlo, né inserito nel suo fascicolo personale.

2. In mancanza di un confronto tra il ricorrente e i capi servizio che hanno riferito sul suo conto non si potrebbe ritenere che è stato osservato il principio del contraddittorio.

ad. 1. La convenuta contesta che il parere dovesse essere comunicato all'interessato prima che l'autorità che ha il potere di nomina adottasse qualsiasi decisione. Un siffatto modo di procedere sarebbe incompatibile col sistema dello Statuto e col carattere consultivo della Commissione d'integrazione.

Il parere della Commissione d'integrazione è stato portato a conoscenza del ricorrente con la lettera di licenziamento, il che avrebbe posto l'interessato in grado di far valere le sue ragioni mediante ricorso.

ad. 2. In considerazione del carattere consultivo della Commissione d'integrazione, la convenuta sostiene che il principio del contraddittorio non rendeva necessario il confronto fra l'interessato e i suoi superiori gerarchici, essendo all'uopo sufficiente la previa comunicazione all'interessato del rapporto d'integrazione e del fascicolo individuale, come pure la facoltà che egli aveva di pre-

sentare alla Commissione d'integrazione le sue osservazioni su tutti i commenti e su tutte le precisazioni fornite dai suoi superiori.

Il *ricorrente* replica che la Commissione non svolge funzioni consultive quando emette parere sfavorevole, giacché tale parere è vincolante per l'autorità che ha il potere di nomina.

La *convenuta* ribadisce la tesi secondo la quale i pareri della Commissione non sono di per sé determinanti, anche se limitano considerevolmente la libertà dell'autorità che ha il potere di nomina. Anche in caso di parere sfavorevole, infatti, detta autorità ha sempre la scelta fra il licenziamento e la nomina in ruolo ad un grado inferiore.

3. *Sull'invalidità del giudizio contenuto nel rapporto d'integrazione fatto proprio dalla Commissione d'integrazione*

A questo proposito il *ricorrente* deduce sia il mezzo di violazione del Trattato o delle norme relative alla sua applicazione, sia quello di sviamento di potere.

a) *Violazione del Trattato*

Il *ricorrente* assume che qualsiasi apprezzamento nei suoi riguardi era impossibile e radicalmente invalido, essendogli state precluse, almeno durante il periodo considerato nel rapporto d'integrazione, le funzioni di assistente del direttore del Centro in relazione alle quali egli avrebbe dovuto essere giudicato.

Tanto le sue primitive attribuzioni, quanto le più recenti — dall'inizio del 1962 egli sarebbe stato assegnato a un ufficio studi privo di contenuto e di scopo concreto — sarebbero state del resto talmente teoriche da porlo nell'assoluta impossibilità di dare prova delle sue capacità, il che, per analogia con l'insegnamento della Corte nella sentenza Mirossevich, renderebbe illegittima la decisione impugnata.

Il ricorrente fa valere in proposito le seguenti presunzioni :

1. Il rapporto del sig. Mercera11 sarebbe molto generico.

2. Dal rapporto del dott. Ritter emergerebbe che, in primo luogo, sono stati creati dal nulla numerosi compiti uno più illusorio e teorico dell'altro e, in secondo luogo, sono stati attribuiti al ricorrente dei compiti, ad esempio in materia di assicurazioni, per i quali non era necessario agire, stendere dei progetti, bensì semplicemente « fare il punto della questione », il che oltre tutto sarebbe stato assolutamente inutile, posto che detto problema stava per esser risolto dal sig. Citterio, che già se ne occupava; ovvero, come nel campo dell'assistenza sociale e degli alloggi, il ricorrente non avrebbe potuto espletare che mansioni di poca importanza, adatte a un dipendente di categoria B, o C; per quanto riguarda infine la partecipazione del ricorrente al Comitato di Direzione, questo, malvisto dott. Ritter, non avrebbe potuto riunirsi che tre volte. Circa le assenze di cui gli viene fatto carico nel rapporto d'integrazione, il ricorrente assume non potersi in buona fede rimproverare le assenze di un dipendente privo di qualsiasi incarico effettivo e condannato a perdere il proprio tempo in un ufficio vuoto.

La *convenuta* oppone non esservi mai stati dei dubbi sulle funzioni che avrebbe dovuto esercitare il ricorrente, assunto per assistere il direttore del Centro nel lavoro d'organizzazione reso necessario dalla creazione del Centro di ricerche nucleari d'Ispra. Era suo compito, sia di sua iniziativa, sia su istruzione della Direzione, studiare tutti i problemi sollevati dall'organizzazione amministrativa del Centro, cercarne la soluzione, preparare i provvedimenti e seguirne l'esecuzione.

Come risulterebbe dalla lettera inviata il 23 febbraio 1961 dal ricorrente al direttore del Centro, dott. Ritter, sarebbe stato chiaro già prima dell'assunzione ch'egli avrebbe esercitato le sue funzioni sotto la responsabilità di detto direttore. Il ricorrente non avrebbe motivo di dolersi di non aver potuto dar prova delle sue capacità durante i diciotto mesi intercorsi fra la sua entrata in servizio e la redazione del rapporto d'integrazione. Avendo ricevuto l'incarico di preparare e di perfezionare l'organizzazione e l'amministrazione in un periodo in cui tutto era ancora da fare, egli avrebbe

avuto un vasto campo d'attività e grandi responsabilità che richiedevano molta iniziativa. Al grado che ricopriva egli non avrebbe potuto aspettarsi che i superiori suddividessero in sua vece il lavoro da effettuarsi in una serie di compiti e di mansioni concrete. L'onere di provare l'asserita invalidità graverebbe quindi esclusivamente sul ricorrente.

La convenuta contrasta poi le presunzioni fatte valere dal ricorrente. I problemi, quali ad esempio l'assicurazione, gli alloggi, la ripartizione del personale, i trasporti ecc., di cui il ricorrente doveva occuparsi avrebbero avuto carattere estremamente preciso e concreto ed altresì grande importanza pratica.

Il *ricorrente* ribatte che, posto che il rendimento si può giudicare soltanto in relazione a compiti concreti, la genericità delle funzioni affidategli e la circostanza che gli studi di carattere generale che ne costituivano l'oggetto non facessero parte di un programma più vasto, sono un indizio rivelatore del fatto che nei suoi confronti ci si è serviti di un vecchio metodo per metterlo « su un binario morto ».

Il carattere negativo della prova da fornirsi su questo punto ne renderebbe l'onere estremamente gravoso per il ricorrente. Per contro, se al ricorrente fossero state date precise istruzioni sarebbe stato agevole per la convenuta fornirne la prova o almeno far risultare tali circostanze, anziché limitarsi a contestare i fatti addotti dal ricorrente e a descrivere in termini più eleganti i compiti già enumerati in astratto dal dott. Ritter. In proposito non sarebbe stata impartita ai vari servizi alcuna direttiva, né per iscritto né oralmente. Il ricorrente sarebbe stato invece sistematicamente isolato. Così il sig. Marcus, incaricato delle questioni relative al personale ed all'amministrazione, gli avrebbe impedito di occuparsi di qualsiasi questione che non fosse puramente d'ordine; il ricorrente ne inferisce che il sig. Marcus avesse l'ordine di frustrare qualsiasi tentativo da parte sua di occuparsi in modo serio dell'organizzazione dell'assistenza sociale. Quanto alla creazione di un ufficio studi per tutte le questioni amministrative, al quale egli fu assegnato dall'inizio del 1962, il ricorrente assume che detta creazione

ebbe precisamente lo scopo di dissimulare la sua sistemazione definitiva su un binario morto.

Il criterio adottato dalla Corte nella causa Mirossevich, per quanto riguarda l'onere della prova, sarebbe applicabile nella specie, posto che le differenze qualitative e quantitative (grado, durata del periodo di prova e del servizio) fra i due casi sarebbero irrilevanti.

La *convenuta* replica che il parere della Commissione d'integrazione non è stato determinato dalla cattiva redazione del verbale della prima riunione del Comitato di Direzione, bensì dalla negligenza con cui il ricorrente ha trattato le pratiche che gli erano state affidate, dalle assenze ingiustificate e dagli interventi intempestivi in questioni relative al personale che non erano di sua competenza, dalle insinuazioni oltraggiose a carico del direttore del Centro di Ispra e dai termini inammissibili in cui egli si era rivolto alla Commissione C.E.E.A. Di fronte a tali addebiti, suffragati dai documenti prodotti col controricorso, il ricorrente non può pretendere che la convenuta fornisca ulteriori elementi a giustificazione del parere della Commissione d'integrazione e del provvedimento di licenziamento. Circa la tesi del ricorrente secondo la quale le funzioni indicate a pagina 15 del controricorso sono « unilaterali », non essendo state da lui approvate; « segrete » non essendogli state comunicate, ed infine « posteriori alla sua assunzione e quindi irrilevanti », la convenuta sostiene che esse non sono comunque in contrasto con la lettera 23 febbraio 1961 nella quale è detto che il ricorrente avrebbe lavorato alle dirette dipendenze del direttore del Centro.

Secondo la convenuta, non sarebbe conforme agli usi il portare a conoscenza dei servizi con apposite circolari il nome, le funzioni e le attribuzioni dei dipendenti che entrano in servizio, posto che dette attribuzioni divengono manifeste attraverso l'uso che ne vien fatto. Il ricorrente non potrebbe contestare di essere stato incaricato dell'assistenza sociale, in ispecie dell'ufficio alloggi, giacché nelle osservazioni presentate a proposito del rapporto d'integrazione egli ha ammesso il fatto, pur dolendosene. Per quanto riguarda l'ufficio studi istituito a richiesta del sig. Mercerau, sarebbe ingiusto ritenerlo cosa poco seria, posto che molte grandi aziende possiedono

un ufficio del genere il quale ha grande importanza per il loro funzionamento. Quanto alla sua qualità di segretario del Comitato di Direzione, il ricorrente avrebbe assistito a tre riunioni senza redigere, come sarebbe stato suo compito, il verbale delle due ultime.

b) *Sviamento di potere*

Il *ricorrente* rileva che il dott. Ritter ha indicato, quale unico compito concreto affidatogli, la redazione del verbale della prima riunione del Comitato di Direzione e che un anno dopo la cattiva redazione di detto verbale questa costituiva ancora il solo addebito che gli poteva esser mosso. Su questo fatto, come pure sulla circostanza che il dott. Ritter abbia ridotto il compito del ricorrente, in origine designato dal presidente Hirsch quale segretario esecutivo, alle funzioni di segretario senza aggettivi, il ricorrente fonda del pari il mezzo di sviamento di potere.

La *convenuta* oppone che il ricorrente non ha dedotto il minimo argomento né fornito la minima prova atta a sustanziare detto mezzo il quale sarebbe quindi inammissibile.

Il *ricorrente* precisa che il direttore del Centro si sarebbe servito dei suoi poteri d'apprezzamento per finalità personali, cioè per liberarsi di un collaboratore incomodo. Sarebbero significativi in proposito i termini usati da detto direttore in occasione della riunione della Commissione d'integrazione.

La *convenuta* rabatte che, per dimostrare uno sviamento di potere che sarebbe stato commesso dalla Commissione d'integrazione, non è sufficiente provare che i superiori gerarchici si sono comportati in modo illegittimo. Il parere di detti superiori non sarebbe infatti che uno degli elementi di cui la Commissione tiene conto. Posto che inoltre lo sviamento di potere non può essere commesso che da chi dispone del potere stesso, sarebbe ancora necessario dimostrare che la stessa Commissione C.E.E.A. ha fatto propri i moventi assertivamente inammissibili dei superiori gerarchici del ricorrente.

4. *Sull'azione di danni*

Essendo il licenziamento conseguenza della mancata integrazione, l'illegittimità del rifiuto d'integrazione implicherebbe, secondo il *ricorrente*, l'illegittimità del licenziamento il quale, in quanto privo di causa, sarebbe abusivo e pregiudizievole.

In subordine, per il caso che la mancata integrazione fosse giudicata legittima, il ricorrente assume che il termine di preavviso di un mese è insufficiente. Il fatto che la lettera d'assunzione prevedesse il preavviso di un mese non renderebbe meno abusivo né meno pregiudizievole il licenziamento con un siffatto termine di preavviso il quale, nel caso di un dipendente con aspettativa alla nomina in ruolo ed avente diritto alla stabilità dell'impiego, sarebbe inadeguato in base ai principi accolti nella maggior parte dei diritti europei.

Il ricorrente chiede un milione di franchi lussemburghesi quale riparazione del danno arrecatogli dalla temporanea disoccupazione; tre milioni di franchi lussemburghesi quale risarcimento dei danni materiali che egli potrà subire nella sua futura attività professionale, ed infine un milione di franchi lussemburghesi per il danno morale.

La *convenuta* oppone che il preavviso di un mese figurava in tutti i contratti conclusi dalle istituzioni a norma dell'art. 214, n. 3 del Trattato C.E.E.A.

In considerazione del fatto che il ricorrente non ha provato il danno né giustificato in alcun modo le somme richieste, essa conclude per l'inammissibilità della domanda.

Nella replica, il *ricorrente* precisa che la domanda di danni è giustificata dal carattere intempestivo del licenziamento. Il periodo di preavviso, pur essendo di per sé legittimo, sarebbe stato usato nella fattispecie in modo abusivo.

La *convenuta* ribatte che, oltre al mese di preavviso, il ricorrente ha fruito di un'indennità pari a due mesi di stipendio, in conformità all'art. 102, n. 2 dello Statuto.

5. *Sull'ammissibilità delle prove offerte*

Alla riserva espressamente formulata dal ricorrente, nell'atto introduttivo, di offrire delle prove qualora le circostanze da lui dedotte fossero state contestate, la *convenuta* oppone che, per l'art. 42, § 1 del Regolamento di procedura, il ritardo nel proporre mezzi di prova dev'essere giustificato a pena di inammissibilità.

Il *ricorrente* ribatte che la tesi della convenuta è troppo formalistica e sostiene che l'art. 42, § 1 del Regolamento di procedura riconosce, in via di principio, il diritto delle parti di proporre mezzi di prova nella replica e controreplica, pur prescrivendo una giustificazione atta ad evitare gli abusi.

La *convenuta* persiste nel considerare inammissibili le prove offerte e replica che la sola eccezione prevista dall'art. 42 alla norma sancita dall'art. 38 riguarda il ritardo motivato. Se si ammettesse che la mancata contestazione da parte della convenuta costituisce un valido motivo di ritardo, le prove non potrebbero mai essere offerte nell'atto introduttivo e l'art. 38 diverrebbe quindi privo di significato.

IV — Il procedimento

Il procedimento si è svolto ritualmente.

Con ordinanza 18 marzo 1964, la prima Sezione della Corte ha disposto l'audizione di testimoni sui seguenti fatti :

a) Se sia vero che, a partire dal settembre-ottobre 1961, il ricorrente sia stato sistematicamente privato di qualsiasi contatto coi servizi. In ispecie, se sia vero che i capi servizio con cui i contatti d'ufficio sarebbero stati indispensabili, specialmente quelli dell'amministrazione del personale e del servizio magazzino e gestione degli impianti, sono stati sconsigliati dal dott. Ritter di collaborare col ricorrente. In caso affermativo, se siano stati indicati dei motivi e quali essi siano.

b) Se sia vero che il ricorrente, in seguito alla stesura del verbale della prima riunione del Comitato di Direzione, sia stato esonerato da tale incarico.

c) Se sia vero che l'« ufficio studi », affidato al ricorrente dopo che il sig. Mercerau fu nominato sostituto del dott. Ritter, non aveva attribuzioni né era previsto nell'organigramma e che inoltre non era in contatto né col direttore o vice direttore, né coi vari servizi.

Il 13 maggio 1964 la prima Sezione della Corte ha sentito su dette circostanze i seguenti testimoni :

H. Marcus, capo del servizio personale e assistenza del C.C.R. d'Ispra;

W. Metzger, capo del servizio amministrazione e finanze di detto C.C.R.;

G.L. Faa di Bruno, dipendente della C.E.E.A.;

M. Camps, capo del servizio approvvigionamento di detto C.C.R.;

F. P. Mercerau, vice direttore di detto C.C.R.

La discussione orale ha avuto luogo il 13 maggio 1964.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 3 giugno 1964.

IN DIRITTO

Sulla ricevibilità

La ricevibilità del ricorso non è stata contestata dalla convenuta né dà luogo a rilievi d'ufficio. Il ricorso è quindi ricevibile.

Nel merito

LA CENSURA TRATTA DALLA ILLEGITTIMITÀ DELLA PROROGA DEL PERIODO DI PROVA

Il ricorrente assume di essere stato leso dalla proroga del periodo di prova, in quanto il rapporto compilato al termine dei

primi sei mesi di servizio era favorevole, mentre quello compilato dopo la proroga del periodo di prova, e sul quale la Commissione d'integrazione si è basata, gli era sfavorevole. L'illegittimità di detta proroga implicherebbe l'invalidità della decisione impugnata.

La Corte rileva che, quand'anche il periodo di prova del ricorrente non si sia svolto in modo del tutto normale, si deve escludere che le dedotte anomalie siano tali da invalidare il provvedimento di cui trattasi. Posto che il procedimento d'integrazione si è svolto più di un anno dopo la fine della fase cui si riferiva il rapporto sul periodo di prova in data 16 febbraio 1962, l'Amministrazione aveva infatti il potere e il dovere di sottoporre alla Commissione d'integrazione, a prescindere dalla proroga del periodo di prova, il rapporto più recente relativo all'intero servizio prestato dal ricorrente. Alla Commissione d'integrazione è stato perciò giustamente presentato il rapporto d'integrazione compilato nel novembre 1962.

La censura è quindi infondata.

LE CENSURE TRATTE DALL'IRRITUALITÀ DEL PROCEDIMENTO D'INTEGRAZIONE

Il ricorrente si duole che il parere della Commissione d'integrazione non gli sia stato comunicato per esteso prima della decisione sull'integrazione, né sia stato inserito nel suo fascicolo personale.

La Corte osserva che il parere negativo della Commissione d'integrazione è vincolante per l'autorità che ha il potere di nomina. Qualsiasi censura dell'interessato contro detto avviso non può essere elevata che mediante ricorso proposto contro la decisione con cui l'autorità che ha il potere di nomina omologa il parere, decisione che costituisce l'atto finale del procedimento d'integrazione. La mancata comunicazione preventiva del parere non può quindi ledere in alcun modo l'interessato e pertanto non può ritenersi che l'Amministrazione sia tenuta a comunicargli il parere della Commissione d'integrazione prima della notifica della predetta decisione.

Il ricorrente assume inoltre che il procedimento d'integrazione è irrituale, non essendo egli stato posto a confronto coi capi servizio che hanno compilato il suo rapporto d'integrazione.

La Corte rileva che il ricorrente è stato posto in grado di manifestare alla Commissione d'integrazione il suo parere circa i rilievi formulati nei suoi riguardi dai capi servizio. In considerazione delle circostanze peculiari della fattispecie, si deve ritenere che il confronto diretto tra l'interessato e i suoi capi servizio non avrebbe consentito alla Commissione di acquisire nuovi elementi di rilievo.

Le censure relative alla irritualità del procedimento d'integrazione sono quindi infondate.

I MOTIVI ATTINENTI ALL'INVALIDITÀ DEL GIUDIZIO SULLE ATTITUDINI DEL RICORRENTE

a) *Violazione del Trattato*

Il ricorrente assume che, essendogli state precluse, per tutto il periodo cui il rapporto d'integrazione si riferisce, le funzioni di assistente del direttore del Centro di Ispra per esercitare le quali egli era stato assunto, qualsiasi apprezzamento nei suoi riguardi era radicalmente invalido.

La Corte osserva che, con l'assegnazione del ricorrente all'« ufficio studi » creato in seguito all'arrivo ad Ispra del sig. Mercerau, la posizione iniziale del ricorrente in seno all'Euratom è senza dubbio alquanto mutata. In considerazione dei termini molto generici della lettera d'assunzione, come pure delle esigenze relative all'organizzazione dei servizi, esigenze particolarmente sentite nel periodo di costituzione del Centro di Ispra, non v'è motivo di ritenere che tale mutamento esorbiti dai poteri molto ampi di cui in detto periodo la Direzione del Centro disponeva. Nel rapporto compilato in vista del procedimento d'integrazione cui il ricorrente doveva essere sottoposto si è perciò giustamente tenuto conto dell'intera attività da lui svolta in espletamento dei vari compiti che gli erano stati affidati.

La censura è quindi infondata.

Il ricorrente sostiene inoltre di non aver potuto dar prova delle sue capacità, posto che durante il periodo cui il rapporto d'integrazione si riferisce non gli fu affidato alcun incarico concreto e gli fu precluso ogni contatto coi vari servizi.

La Corte rileva che, per quanto riguarda le prestazioni professionali del ricorrente, i rilievi riguardano soprattutto la mancanza d'iniziativa nel ricercare i problemi da porre allo studio e il comportamento negligente, mentre, come il vice direttore del Centro sig. Mercerau ha ammesso nella sua deposizione, gli studi compiuti inizialmente dal ricorrente, su questioni concrete, erano pregevoli. I mezzi istruttori assunti dalla Sezione, ad istanza del ricorrente, non hanno confermato l'assunto di quest'ultimo circa l'impossibilità in cui egli si sarebbe trovato di stabilire dei contatti con i servizi che svolgevano un'attività affine alla sua.

In considerazione della latitudine delle funzioni del ricorrente, nulla consente di ritenere ch'egli non sia stato posto in grado di dare prova delle sue capacità. Se non si può escludere che il deterioramento dei suoi rapporti personali con la Direzione del Centro d'Ispra e la delusione conseguente alla sua assegnazione all'ufficio studi abbiano influito sul suo comportamento generale, ciò non giustifica tuttavia il suo atteggiamento negativo, caratterizzato fra l'altro da numerose assenze ingiustificate, e in contrasto coi principi fondamentali la cui osservanza è in ogni caso indispensabile per il buon funzionamento del servizio.

La censura va quindi disattesa.

b) *Sviamento di potere*

Il ricorrente ravvisa, nel rapporto sfavorevole compilato dal suo direttore generale, uno sviamento di potere consistente nel fatto che detto direttore si sarebbe valso dei suoi poteri d'apprezzamento per scopi personali.

La Corte osserva che i giudizi espressi dal vice direttore del Centro, le cui relazioni col ricorrente non erano cattive, nel rapporto sottoposto alla Commissione d'integrazione confermano sostanzialmente, sia pure in forma più attenuata, il rapporto sfavorevole del

direttore generale. Non è stata perciò fornita la prova che gli apprezzamenti sfavorevoli contenuti nel rapporto del direttore generale del Centro siano stati determinati da animosità personale verso il ricorrente.

Il motivo non può quindi essere accolto.

LA PRETESA DI DANNI

Dalle considerazioni che precedono emerge che il ricorrente non ha provato l'illegittimità del provvedimento impugnato. In considerazione della sua natura e del suo oggetto, detto provvedimento potrebbe costituire un illecito ed aver causato dei danni risarcibili soltanto qualora contenesse critiche superflue nei riguardi del destinatario. Nella specie, la motivazione della decisione impugnata non contiene critiche siffatte.

Rimane quindi da esaminare soltanto la domanda relativa alla concessione di un'indennità a causa dell'inadeguatezza del periodo di preavviso.

Il preavviso di un mese applicato al ricorrente è conforme alle clausole del contratto d'assunzione. A norma dell'art. 102, n. 2, dello Statuto del personale, al ricorrente è stata inoltre corrisposta l'indennità di due mesi di cui all'art. 34 dello Statuto. Con quest'ultima indennità, fissata direttamente dallo Statuto, la convenuta ha fatto nella specie tutto quanto le incombeva in materia di preavviso.

Le conclusioni del ricorrente relative all'indennità vanno quindi disattese.

Le spese

Il ricorrente è rimasto soccombente.

A norma dell'art. 69, § 2, del Regolamento di procedura, il soccombente va condannato alle spese. A norma dell'art. 70 del

Regolamento di procedura, tuttavia, nei ricorsi proposti da dipendenti delle Comunità le spese sopportate delle Istituzioni restano a loro carico.

Per quanto riguarda le spese di trasferta dei testimoni, essendo questi stati sentiti nella loro qualità di dipendenti della Commissione C.E.E.A., è opportuno che esse restino a carico della convenuta.

Visti gli atti di causa,

Sentita la relazione del giudice relatore,

Sentite le deduzioni orali delle parti,

Visto l'esito degli esami testimoniali,

Sentite le conclusioni dell'avvocato generale,

Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Economica Europea dell'Energia Atomica,

Visto l'art. 152 del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica,

Visto lo Statuto del personale della Comunità Europea dell'Energia Atomica,

Visto il Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee,

LA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

1. **Il ricorso 84/63 è respinto perché infondato.**
2. **Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.**

3. Le spese di trasferta dei testimoni sono poste a carico della convenuta.

Così deciso a Lussemburgo, il 25 giugno 1964.

TRABUCCHI DELVAUX STRAUSS

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 25 giugno 1964.

il Cancelliere *Il Presidente della Prima Sezione*

A. VAN HOUTTE A. TRABUCCHI